



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/02/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

Presidente  
Giudice  
Giudice

in data 22/02/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 7003/2022 depositato il 22/12/2022

**proposto da**

**Difeso da**

Luciano Coppola Avv. - CPPLCN79T24C349H

**ed elettivamente domiciliato presso** l.coppola@avvocatinocera-pec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno

**elettivamente domiciliato presso** dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 982/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SALERNO sez. 1 e pubblicata il 04/05/2022

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010502668/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015  
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010502668/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015  
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010502668/2019 IRPEF-ALTRO 2015

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale era rigettato il suo ricorso avverso atto di accertamento dei redditi da partecipazione alla società ' , a sua volta destinataria di autonomo atto di accertamento di rideterminazione dei ricavi. Nelle

more del giudizio di primo grado l'atto di accertamento a carico della società, autonomamente impugnato, era stato annullato, ma di tale circostanza i primi giudici non avevano tenuto conto.

Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Salerno ha dato atto che è passata in giudicato la sentenza n. 1233/05/2020 di annullamento dell'atto emesso nei confronti della società.

All'udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza e dell'atto impugnato, entrambe le parti rinunciavano alla decisione sull'istanza e chiedevano definirsi il giudizio nel merito dichiarando la cessazione della materia del contendere.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Di conseguenza, sussistendo i presupposti e le condizioni di ammissibilità dell'accordo, va dichiarata cessata materia del contendere in quanto è venuto meno il presupposto dell'atto impositivo a carico della ricorrente e l'Agenzia delle Entrate ha già provveduto allo sgravio della sua posizione annullando autonomamente l'atto.

Tuttavia, sulla base del principio di soccombenza virtuale, che vede totalmente soccombente l'Ufficio, essendo stato annullato l'atto impositivo presupposto e, di conseguenza, quello presupponente, l'Agenzia delle Entrate va condannata alla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1000,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'appellato alla refusione delle spese sostenute dall'appellante che liquida in € 1000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.